

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 31 gennaio 2013)

Relatore di maggioranza: LUCA ACACIA SCARPETTI

Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

proposta di deliberazione n. 21/12

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

CONCERNENTE:

NORME PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MEDIANTE L'UTILIZZO
DELL'ENERGIA TERMICA DERIVANTE DAGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA

(articolo 121, secondo comma, della Costituzione)

a iniziativa del Consigliere Acacia Scarpetti

presentata in data 21 dicembre 2012

RELAZIONE ORALE

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 91 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di legge della Repubblica di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

Norme per la protezione dell'ambiente mediante l'utilizzo dell'energia termica derivante dagli impianti per la produzione di energia elettrica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sul tema della protezione dell'ambiente, protezione del paesaggio, protocollo di Kyoto, obiettivi UE 20-20-20, produzione di energia elettrica, raggiungimento degli obiettivi del PEAR regionale, e su tutta la tematica del settore, si è molto dibattuto addentrandosi spesso nei cavilli della materia e dimenticando a volte una visione di insieme capace di coniugare in maniera semplice, chiara, razionale ed inequivocabile il fine comune: proteggere quanto più possibile l'ambiente e l'ecosistema garantendo disponibilità energetiche minime vitali.

Spesso si è dibattuto, scritto e deliberato su aspetti secondari e marginali, ignorando che al-

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Identico

D E L I B E R A

Identico

Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

Norme per la protezione dell'ambiente mediante l'utilizzo dell'energia termica derivante dagli impianti per la produzione di energia elettrica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Identica

cune decisioni prese tendevano a protezionismi di nicchia, che in termini di valore assoluto addirittura contrastavano con la tutela globale dell'ecosistema.

Non si è mai chiarito, ad esempio, o illustrato che qualsiasi impianto di produzione per energia elettrica a combustione, nonostante gli ultimi sforzi tecnologici dell'industria moderna, trasformi oltre il 50% del potere calorifico del combustibile impiegato in calore. Calore che, come nella totalità dello stato di fatto delle regioni italiane, viene "buttato" con uno spreco ambientale insostenibile.

Sulla base di queste considerazioni, appare necessario adottare una normativa, in materia di impianti di produzione di energia elettrica che prevedono combustione, chiara e razionale, facendo avvicinare il territorio italiano al resto d'Europa, ove la pratica del recupero dell'energia termica è prassi consolidata.

La proposta di legge, che consta di un solo articolo, pone come condizione per realizzare impianti a combustione, il recupero dell'energia termica prodotta, ponendo fine ad uno spreco di risorse e ad un inquinamento atmosferico inutile sino ad ora perpetrato.

RELAZIONE TECNICA

ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge
31 dicembre 2009, n. 196

"Legge di contabilità e finanza pubblica"

La presente legge, all'articolo 1, non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Art. 1

*(Norme per la protezione dell'ambiente
mediante utilizzo dell'energia termica)*

1. Gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con qualsiasi tipo di combustibile, aventi potenza nominale elettrica superiori a 400 Kw, sono ammessi solo nel caso in cui l'energia termica prodotta venga utilizzata per fini civili, industriali o di processo.

RELAZIONE TECNICA

ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge
31 dicembre 2009, n. 196

"Legge di contabilità e finanza pubblica"

Identica

Art. 1

*(Norme per la protezione dell'ambiente
mediante utilizzo dell'energia termica)*

Identico